Relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi (articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

Relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi (articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

Il processo di semplificazione normativa e amministrativa rappresenta uno strumento di politica istituzionale con cui far fronte alle esigenze, fortemente avvertite nella società, di arginare il proliferare della produzione normativa e l'eccessiva complessità dell'azione amministrativa; tale processo si inserisce, peraltro, in un contesto più generale di riforma del sistema della regolazione avviato in gran parte dei paesi dell'Unione europea e in quelli che aderiscono all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Il programma di delegificazione, semplificazione procedurale e riduzione normativa, avviato con l'obiettivo di migliorare la pubblica amministrazione, ha avuto come suoi capisaldi l'attività di riordino normativo, che ha portato all'emanazione di testi unici *misti* a carattere ricognitivo, contenenti le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i settori considerati, nonché gli interventi di delegificazione e semplificazione normativa, realizzati attraverso l'emanazione di regolamenti di semplificazione di specifici procedimenti tassativamente individuati dalle leggi di semplificazione.

L'attività di semplificazione e di riordino normativo finora condotta è stata avviata dalle strutture del Dipartimento della funzione pubblica, per essere poi proseguita dal Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, istituito, com'è noto, dalla legge n. 50 del 1999. Tale competenza è stata da ultimo restituita alla Funzione pubblica attraverso la legge 6 luglio 2002, n. 137, che ha previsto l'istituzione presso il Dipartimento di un nuovo ufficio di livello dirigenziale generale per lo svolgimento dell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione, nonché di non più di due servizi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione e per la predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini. Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza, si è infine provveduto all'istituzione dell'ufficio per la semplificazione delle norme e delle procedure e alla definizione in capo al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi delle competenze in materia di A.I.R..

La semplificazione normativa delle procedure

Com'è noto, la legge n. 59 del 1997 ha delineato il quadro ordinamentale degli interventi di semplificazione procedimentale da attuarsi in via di delegificazione.

In particolare, l'articolo 20 della legge n. 59/1997, ha individuato i principi ed i criteri direttivi cui conformare le iniziative di semplificazione, attraverso l'adozione dei relativi regolamenti che disciplinano la materia procedimentale, con conseguente abbassamento del livello della fonte normativa.

Il processo di semplificazione normativa e procedurale finora realizzato ha portato alla semplificazione di 105 procedimenti fra quelli ricompresi nell'allegato alla legge n. 59/1997, come modificata dalla legge n. 191/1998, nonché negli allegati alle leggi di semplificazione n. 50/1999 e n. 340/2000. Si è in tal modo pervenuti all'emanazione di 62 regolamenti di semplificazione, alcuni dei quali, come risulta evidente, hanno semplificato più procedimenti fra loro connessi.

Sulla base dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 20 della legge n. 59/1997, ed in coerenza con le linee guida delineate dalla normativa generale sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, gli interventi di semplificazione normativo-procedurale sono stati realizzati attraverso l'applicazione di specifiche "tecniche", che, in relazione agli effetti diretti sulla disciplina procedimentale, possono essere convenzionalmente ricondotte a tre categorie generali:

- tecniche di *eliminazione*, con le quali si perseguono effetti soppressivi di procedimenti;
- tecniche di *riduzione*, laddove prevalgono effetti di parziale revisione della disciplina o di soppressione di singoli segmenti procedimentali;
- tecniche di *razionalizzazione*, a loro volta articolabili in *razionalizzazione normativa* o *razionalizzazione procedimentale* a seconda della prevalenza di effetti di revisione organica della normativa - anche per le eventuali connessioni con altri procedimenti - o di effetti più specifici di ristrutturazione semplificatrice di schemi procedimentali, come nei casi di riforma dell'intero assetto procedimentale nei suoi profili funzionali e/o organizzativi.

Sulla base dei richiamati criteri il processo di semplificazione normativa e procedurale finora realizzato ha portato all'introduzione di significative misure semplificatorie per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione.

La semplificazione per i cittadini, le imprese e le amministrazioni

- ***Gli sportelli unici***

Lo *sportello unico per le attività produttive* ha rappresentato un'importante misura di promozione di attività economiche, consentendo alle imprese di avere un interlocutore unico cui rivolgersi per gli adempimenti previsti dai procedimenti che riguardano gli insediamenti produttivi di beni e di servizi. In tale ottica, il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito delle iniziative di Governo finalizzate ad incentivare l'innovazione organizzativa e amministrativa delle pubbliche amministrazioni, ha promosso con l'avviso 1/2002 il finanziamento di progetti di sviluppo di sportelli unici per le attività produttive, per assicurare un "sistema di servizi unificati alle imprese". L'obiettivo che s'intende perseguire è la costituzione di sportelli unici, che, al termine degli interventi, siano in grado di svolgere tutte le funzioni previste dal d.P.R. n. 447 del 1998 e dal d.P.R. n. 440 del 2000, relative agli impianti e a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.

La pubblicazione dell'avviso ha rappresentato soltanto il primo passo verso la trasformazione dello sportello unico in uno sportello *on line* per l'erogazione di servizi integrati alle imprese e che consenta di ridurre i tempi per il rilascio dei provvedimenti finali. L'avviso ha avuto un'ampia risposta da parte delle amministrazioni interessate; sono stati presentati 258 progetti con il coinvolgimento di 1.454 comuni per una popolazione complessiva di 12.845.405 abitanti.

Ulteriori risorse potranno essere assegnate agli sportelli unici più efficienti che avranno soddisfatto alcuni indicatori di efficacia ed efficienza amministrativa. Per il sistema di premialità si richiede che gli sportelli abbiano concluso almeno il 90 per cento dei procedimenti entro i tempi massimi previsti e che abbiano coperto, con i loro servizi, almeno l'80 per cento della popolazione regionale.

A valere sull'avviso 1/2002 sono stati ammessi al finanziamento 53 progetti mirati alla costituzione degli sportelli unici. In particolare, sono stati ammessi al finanziamento 40 progetti delle regioni dell'obiettivo 1 e 13 progetti dell'obiettivo 2. Tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro dodici mesi dalla stipula delle convenzioni.

Fra le misure semplificatorie amministrative introdotte dai regolamenti di semplificazione, oltre allo sportello unico per le attività produttive, sono state assunte analoghe iniziative volte a incoraggiare l'imprenditorialità e a semplificare gli adempimenti burocratici per i cittadini:

In particolare sono stati introdotti ulteriori modelli di sportello unico:

- *Sportello unico regionale per l'internazionalizzazione delle imprese:* il d.P.R. n. 161 del 9 febbraio 2001, ha previsto l'istituzione di un interlocutore unico per le imprese sul territorio, al fine di agevolare la diffusione e l'accesso degli operatori economici a tutti i servizi di carattere finanziario, assicurativo, informativo e promozionale relativi agli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali in materia di internalizzazione delle imprese. Lo sportello quindi oltre a fornire informazioni e assistenza alle imprese, cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e l'attività d'impresa all'estero. Lo sportello, in particolare, riceve le domande, le inoltra al soggetto competente e assicura anche la trasmissione ai destinatari dei provvedimenti adottati dai soggetti competenti.
 Le modalità di organizzazione dello sportello sono rinviate ad accordi da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

- *Sportello unico per l'edilizia*: è istituito dalle amministrazioni comunali , anche in forma associata, per la cura di tutti i rapporti fra il privato e le amministrazioni tenute a pronunciarsi in merito all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia d'inizio di attività. In particolare lo sportello provvede, oltre che alla ricezione delle denuncie di inizio di attività e delle domande per il rilascio dei permessi di costruzione e di ogni altro atto di assenso, compresi i certificati di agibilità, anche al rilascio dei permessi e dei certificati medesimi, nonché delle certificazioni che attestano le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, comunque rilevanti ai fini di interventi di trasformazione edilizia sul territorio. Lo sportello fornisce altresì informazioni in materia e provvede, ai fini del rilascio dei permessi e dei certificati, all'acquisizione diretta di pareri e assensi necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio (l'entrata in vigore del testo unico che ha previsto lo sportello unico per l'edilizia è stata prorogata, com'è noto, al 30 giugno 2003).

- *Sportello telematico dell'automobilista:* il d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, nel semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, ha previsto l'istituzione dello sportello telematico, presso il quale l'automobilista può ottenere il rilascio contestuale della carta di circolazione, della targa e del certificato di proprietà. Il cittadino può così rivolgersi presso un unico sportello per ottenere provvedimenti di competenza di diverse amministrazioni. Lo sportello può essere attivato presso gli Uffici provinciali della motorizzazione civile, gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A., presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le agenzie di consulenza automobilistica.

 Dal mese di ottobre 2002 è stata avviata la sperimentazione del sistema operativo dello sportello telematico presso alcune province pilota, le quali hanno testato il nuovo sistema che, a regime, è in grado di rilasciare contestualmente l'immatricolazione ed il connesso rilascio della carta di circolazione, il rinnovo o l'aggiornamento della carta di circolazione, la richiesta di nuova immatricolazione, la consegna delle targhe, le operazioni relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle targhe, finora di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed il rilascio del certificato di proprietà, la trascrizione del trasferimento o di altri mutamenti e il rilascio del nuovo certificato, la cessazione della circolazione di veicoli non avviati alla demolizione e la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico di quelli avviati alla demolizione, finora di competenza del P.R.A.

 Terminata la fase pilota, è stato avviato il piano d'estensione dello sportello telematico sul territorio nazionale e, a partire dal 16 dicembre 2002, lo sportello è stato quindi attivato a pieno regime per quanto attiene alle procedure relative al passaggio di proprietà dei veicoli, mentre a breve, non appena saranno superate alcune difficoltà riscontrate nel sistema operativo, saranno portate a pieno regime anche la procedure relative all'immatricolazione e prima iscrizione nel P.R.A. dei veicoli.

 Con una recente circolare n. 118 del 10 gennaio 2003, il Ministero delle infrastrutture ha impartito disposizioni per ovviare, nel periodo transitorio, al mancato funzionamento, per alcune procedure, dello sportello.

- ***Altre misure di semplificazione***

Ulteriori interventi semplificatori sono stati introdotti al fine di assicurare uno snellimento dell'azione amministrativa, con conseguente riduzione per gli utenti -cittadini e imprese- di tempi d'attesa e di oneri burocratici.

Il d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, ha introdotto significative semplificazioni del procedimento per la *denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi*[1]. In particolare, nel regolamento viene stabilito che sia l'installatore a rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto alla normativa vigente, con ciò sostanzialmente omologando l'impianto e consentendone la messa in esercizio; è prevista una prima verifica "a campione" da parte dell'Ispesl ed il datore di lavoro è comunque tenuto a sottoporre l'impianto a verifiche periodiche; per gli impianti in luoghi pericolosi, l'omologazione continua ad essere effettuata dall'ASL o dall'ARPA competente, con cadenza biennale.

Sono stati semplificati, inoltre, procedimenti come quello per *l'autorizzazione all'esercizio di autorimesse, di noleggio e rimessa, per le imprese del settore*[2] e quello relativo al *rilascio delle targhe di prova per le autovetture*[3]. Al fine di ridurre e semplificare alcuni adempimenti che risultano nella pratica eccessivamente gravosi per gli operatori del settore, si è proceduto alla sostituzione, per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli e dell'attività di noleggio senza conducente, della licenza rilasciata dal prefetto con la denuncia di inizio di attività al Comune, secondo la tendenza generale dell'ordinamento codificata dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

Con il d.P.R. n. 474 del 2001 sono state perseguite le finalità di semplificazione e accelerazione dell'intero iter procedimentale relativo al rilascio e rinnovo, nonché alla produzione e distribuzione delle targhe di prova, anche attraverso un ampliamento delle possibilità operative per la produzione delle targhe di prova, nel rispetto di univoci criteri tecnici. E' stata prevista anche la possibilità di affidamento a soggetti autorizzati, esercenti attività di consulenza per circolazione dei mezzi di trasporti, di cui alla legge n. 264 del 1991, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti richiesti, della produzione e distribuzione delle targhe di prova, senza oneri a carico dello Stato. L'interesse pubblico è sempre presidiato dalla previsione del rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di prova da parte del Ministero delle infrastrutture e dei

[1] d.P.R. 22.10.2001, n. 462 (G.U. 8.1.2002, n. 6)
[2] d.P.R. 19.12.2001, n. 480; d.P.R. 19.12.2001, n. 481 (G.U. 13.2.2002, n. 37)
[3] d.P.R. 24.11. 2001, n. 474 (G.U. 30.1.2002, n. 25)

trasporti. Il regolamento si caratterizza per un ulteriore intervento semplificatorio rappresentato dall'uniformazione della disciplina e dei requisiti tecnici e strutturali della targa di prova per tutti i tipi di veicoli (autoveicoli e rimorchi, ciclomotori e motoveicoli, macchine agricole e macchine operatrici).

Procedure più snelle per *l'iscrizione di coltivatori diretti, coloni e mezzadri negli elenchi previsti dalla legge ai fini dell'assicurazione di invalidità e di vecchiaia*[4]. Con tale intervento di semplificazione si è proceduto ad una strutturazione organica del procedimento, dandone concreta visibilità e puntualizzandone le fasi; il regolamento è emblematico delle forme miste di convergente impiego di più tecniche di semplificazione: infatti si prevedono interventi di riduzione di tempi e fasi, con ricorso alla all'autocertificazione ed al silenzio-assenso, nonché di razionalizzazione mediante raccordi con l'Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo e l'Anagrafe dei lavoratori agricoli presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Altre misure semplificatorie sono state introdotte al fine migliorare il funzionamento della m*acchina pubblica.* È stata introdotta una disciplina organica dei procedimenti di *alienazione dei beni mobili dello Stato*, con conseguenti effetti positivi da ricondurre alla drastica riduzione dei costi per l'amministrazione, connessi alla gestione di beni inservibili e invendibili. La pluralità di forme previste per l'alienazione dei beni mobili e la definizione di rigorosi termini per la conclusione delle procedure, con possibilità di disporre in tempi certi anche l'eventuale rottamazione di beni inutilizzabili, offrono una vasta gamma di possibilità per ricavare il massimo di utile dall'eventuale vendita, o, almeno, la riduzione dei costi di gestione e custodia di tali beni[5].

Semplificato anche il procedimento relativo alle *spese in economia delle amministrazioni statali*, con l'introduzione di una disciplina organica che, per chiarezza di principi e semplicità di formulazione, diventa il paradigma generale del sistema di spese in economia[6]. Prima di tale intervento di semplificazione, per ogni amministrazione statale, compresi i corpi militari e quelli di polizia ad ordinamento militare e comprese le amministrazioni ad ordinamento autonomo, erano in vigore specifici regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Si è proceduto, pertanto, all'eliminazione dei fattori di moltiplicazione, spesso ingiustificati, di fonti normative che spesso si limitavano a riprodurre disposizioni analoghe per soggetti diversi.

[4] d.P.R. 7.12.2002, n. 476 (G.U. 5.2.2002, n. 30)
[5] d.P.R. 8.5.2001, n. 189 (G.U. 23.5.2001, n. 118)
[6] d.P.R. 20.8.2001, n. 384 (G.U. 24.10.2001, n. 248)

Sono stati recepiti i contenuti normativi ed i criteri procedurali tipizzati e comuni ai precedenti distinti regolamenti, escludendo dalla nuova disciplina regolamentare quella relativa ai lavori in economia, già prevista con carattere di generalità dal d.P.R. n. 554/1999. Tra le innovazioni più significative, vi è l'esplicito riconoscimento della competenza delle singole amministrazioni ad individuare, con provvedimento non normativo, in relazione alle rispettive, specifiche esigenze, gli importi relativi alle singole voci di spesa per le quali ricorrere al sistema di spese in economia, nel rispetto sempre dei limiti e dei criteri organicamente definiti dal regolamento.

Un intervento di semplificazione è stato operato anche sul procedimento relativo alla *reiscrizione nel bilancio dello stato dei residui passivi perenti*; l'introduzione di misure atte ad assicurare la trasparenza procedurale nonché la organica disciplina dei rapporti tra amministrazione e aventi diritto, oltre a comportare minori costi procedurali, consentono di offrire un migliore servizio agli aventi diritto, in questo caso i creditori della pubblica amministrazione[7].

Snellite anche le procedure per il *riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie*; con l'introduzione di una nuova ed organica disciplina della materia, sono state previste forme di organizzazione più snelle, sono state standardizzate le procedure ed individuati tempi certi per lo svolgimento dei procedimenti.[8] È stata operata un'omogeneizzazione del procedimento per gli impiegati civili dello Stato, compreso il personale militare ed equiparato, in modo da superare le diversità di discipline e meccanismi procedurali che contraddistinguevano precedentemente il sistema. Con l'*estensione di una disciplina organica*, sono stati definiti termini e modalità per la concorrenza in un unico iter procedimentale di richieste di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo. Di peculiare rilievo è la disposizione dell'articolo 15 del d.P.R. n. 461/2001, che estende la procedura di verifica sanitaria prevista dal regolamento stesso per il riconoscimento di causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo a tutti gli accertamenti di inidoneità al servizio e di altre forme di inabilità disposti dall'amministrazione; la norma ha regolato quindi in modo uniforme i procedimenti analoghi, incidendo sulla relativa disciplina procedimentale, ma non ha innovato in ordine a quanto previsto da discipline sostanziali e speciali, in particolare per quanto riguarda requisiti o forme di reimpiego del personale non più idoneo alle precedenti mansioni o attività lavorative.

[7] d.P.R. 24.4.2001, n. 270 (G.U. 7.7.2001, n. 156)
[8] d.P.R. 29.10.2001, n. 461 (G.U. 7.1.2002, n. 5)

Di notevole interesse, nel contesto di un riordino normativo con finalità di integrazione del Paese a livello europeo, è stato l'intervento di semplificazione del procedimento relativo all'effettuazione *di pagamenti da e per l'estero*, che ha condotto all'individuazione di un sistema uniforme di pagamento, tecnicamente semplificato, per i pagamenti in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea da parte delle amministrazioni dello Stato[9]. Il nuovo assetto delineato dal *d.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482,* determina una rilevante riduzione dei tempi di definizione delle procedure, oltre che la semplificazione delle fasi contabili, ed un effettivo miglioramento dell'attuale gestione dei sistemi di pagamento delle amministrazioni statali con evidenti, sensibili riflessi anche in termini di immagine del Paese all'estero e di vitalità dell'amministrazione nei rapporti con gli operatori esteri. Il regolamento, nel definire organicamente il quadro organizzativo generale del sistema di pagamenti, sviluppa le linee di riforma e le tecniche di semplificazione già introdotte con il d.P.R. n. 367 del 1994, anche chiarendo il ruolo operativo dell'Ufficio italiano cambi e i relativi collegamenti gestionali con le amministrazioni interessate. Il disegno di semplificazione si delinea in un contesto di informatizzazione delle operazioni di pagamento nonchè dei collegamenti tra pubbliche amministrazioni, in coerenza con le misure di accelerazione e riduzione di fasi di spesa di cui al citato d.P.R. n. 367 del 1994. In tal senso, il regolamento dà attuazione anche al criterio di semplificazione mirato all'accelerazione delle procedure contabili e di spesa, espresso dalla lettera *e)* dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997.

Semplificate anche le procedure relative alla *chiusura annuale del "Fondo- scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato*[10], al fine di evitare inutili lungaggini burocratiche e contabili legate al versamento da effettuarsi per la chiusura annuale in caso di invarianza del fondo stesso. Modificate quindi le norme che impongono l'effettuazione del movimento di somme a chiusura della gestione annuale, anche quando ciò non sia strettamente condizionato dalla cessazione o dalla diminuzione delle necessità dell'accreditamento.

E' stato recentemente emanato un regolamento di semplificazione[11], che ha ampliato la portata di un intervento di semplificazione introdotto dal d.P.R. n. 311 del 2001, concernente le *autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.* Con riferimento all'agibilità dei locali di pubblico spettacolo, il d.P.R. n. 311/2001 ha previsto significative

[9] d.P.R 15.12.2001, n. 482 (G.U. 14.2.2002, n. 38)
[10] d.P.R. 2.8.2002, N. 215 (G.U. 28.9.2002, n. 228)
[11] d.P.R. 6.11.2002, n. 293 (G.U. 2.1.2003, n. 1)

semplificazioni quali la possibilità, limitatamente ai locali di capienza non superiore a 200 spettatori, di sostituzione della verifica di agibilità con la relazione tecnica di un professionista. Con il regolamento di modifica è stato ampliato l'ambito dei professionisti abilitati al rilascio della predetta relazione, aggiungendo ai geometri e agli ingegneri anche i professionisti iscritti agli albi degli architetti e dei periti industriali, in considerazione della natura e delle competenze tecniche necessarie per la redazione della relazione medesima.

Emanato un ulteriore regolamento di semplificazione concernente *la disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica* (legge n. 340/2000, allegato A, n. 18). Si opera una semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi alla verificazioni metriche delle predette cisterne a scomparti tarati. Vengono eliminati i precedenti vincoli sul valore delle capacità ammesse per le cisterne da sottoporre alle verificazioni metriche e conseguente liberalizzazione dei valori di dette capacità per la realizzazione delle cisterne; è eliminata, inoltre, la fase relativa alla sottoposizione degli strumenti di misurazione ai provvedimenti ministeriali di ammissione, qualora detti strumenti siano realizzati in conformità alle prescrizioni metrologiche e tecniche; viene abolito il vincolo del riferimento alla natura "metallica" delle cisterne e loro scomparti, per gli strumenti oggetto delle procedure in esame; è prevista l'eliminazione di inutili duplicazioni di fasi di verificazione per controlli già espletati in altri Paesi comunitari e completa attuazione del processo di mutuo riconoscimento in ambito comunitario.

Negli ambienti degli operatori del settore si è segnalato che le semplificazioni procedurali che si intendono introdurre con il regolamento in questione potrebbero innescare un significativo processo di crescita delle immatricolazioni annue.

I procedimenti previsti dalle leggi di semplificazione per i quali non è ancora stato realizzato un intervento di semplificazione sono complessivamente 56. Per alcuni di questi procedimenti sono state riattivate le procedure necessarie per la realizzazione di misure di semplificazione, mentre per altri si sta provvedendo all'accertamento, congiuntamente alle amministrazioni di settore coinvolte, circa la fattibilità, nell'ambito dell'attuale contesto normativo ed ordinamentale, di interventi di semplificazione.

In particolare, è in corso di definizione uno schema di regolamento che semplifica il procedimento relativo alla cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone non più operative, dal registro delle imprese, in attuazione della previsione di cui alla legge n. 340 del 2000, allegato A, n. 9.